



All. "C"

COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali

CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI (CASA DELL'ACQUA) CON DOPPIO EROGATORE DI ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

Viene stipulato il presente contratto di servizio fra:

1) Il Dirigente _____ il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune ;

2) la ditta _____ con sede legale in _____
via _____ C.F. e P.IVA _____ in persona del Legale Rappresentante
_____ nato a _____ il _____
qui di seguito indicate collettivamente " le Parti".

ART.1 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio di n. "Case dell'Acqua", previa concessione di suolo pubblico, nelle seguenti aree:

.....
.....

Al concessionario sarà richiesto il pagamento della tassa di occupazione dello spazio e dell'area pubblica effettivamente occupata dalla struttura, incluso eventuali piazzole lastricate necessarie all'utilizzo della struttura secondo l'offerta economica per €.....

ART.2 OBBLIGHI DITTA

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a :

- fornire, installare, mettere in esercizio, mantenere le "Casa dell'Acqua" come specificato nel capitolato;
- provvedere, a propria cura e spese all'installazione del distributore, assicurandone se necessario accessi agevoli (piani asfaltati o piazzole lastricate) per l'adeguata fruizione

- delle fontane, nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- provvedere ai lavori necessari per gli allacciamenti elettrici e idrici, e alla intestazione a proprio carico delle utenze (acqua energia elettrica, ecc....) ed al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
 - condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe refrigerate;
 - rifornire di gas CO2 alimentare per la gassatura dell'acqua;
 - effettuare tutte le analisi necessarie richieste dalla normativa vigente in materia e dagli Enti competenti (ASL, ARPA, etc.) e provvedere all'ispezione, pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione;
 - richiedere le eventuale agibilità e presentare le segnalazioni e notifiche al fine dell'esercizio dell'attività;
 - non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente e le necessarie autorizzazioni;
 - mantenere pulita l'area e quant'altro necessario al decoro pubblico dell'area stessa;
 - condividere con il Comune il lato frontale erogatore della Casa dell'Acqua per la graficizzazione della stessa con i loghi ed un messaggio dell'amministrazione, insieme alle informazioni obbligatorie per legge e istruzioni per il funzionamento della Casa dell'Acqua;
 - corrispondere al Comune di ALCAMO la somma di € per l'occupazione di suolo secondo quanto offerto in sede di offerta economica;
 - sorvegliare l'area mediante idoneo impianto videosorveglianza;
 - sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività
 - ripristinare lo stato dei luoghi al cessare del presente contratto con le modalità previste sul capitolato speciale; rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a concedere alla ditta l'occupazione di suolo pubblico dello spazio necessario per il posizionamento della struttura per una durata anni di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) a titolo oneroso

In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto l'A.C. si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a concedere alla ditta l'uso a soli fini informativi al Concessionario degli spazi della struttura, per una superficie max di 1 mq con esclusione della parte frontale dell'erogatore riservata ai messaggi ed alle comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge.

ART. 4 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata e gassata/refrigerata), sia incassando quanto raccolto nella gettoniera, ove prevista, sia attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chiavette per l'acquisto di acqua gassata e per il prelievo di acqua naturale.

Il prezzo dell'acqua naturale refrigerata, pari a _____ centesimo di euro litro non è modificabile per n. 24 mesi .

Il prezzo dell'acqua gassata refrigerata, non è modificabile per n. 24 mesi ed è pari a _____ centesimo di euro litro.

ART.5 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni, per

tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario.

Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature ed impianti nonché a mantenere in efficienza le stesse.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario.

ART.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.

Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell'impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitoli e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione delle strutture ed aree.

ART.7 PROPRIETÀ DELL' IMPIANTO

La Casa dell'Acqua è bene strumentale di proprietà della Ditta.

ART.8 DURATA E DECORRENZA

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto,

le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 5 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

ART.9 OPERATIVITÀ

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il

sig. _____ tel _____ fax _____
pec _____.

ART.10 CESSIONE

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali.

È vietata la cessione e la subconcessione a qualsiasi titolo per come disciplinato nel Capitolato d'appalto che fa parte integrante del presente atto.

ART.11 CONTROVERSIE

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Trapani, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi specificati all'art.12 del Capitolato e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione, redatta in tre originali ad unico effetto sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta e del Comune.

Tutte le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di _____scritturazione, sono da intendersi a carico della Ditta.

La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, con spese a carico della Ditta.

Per la Ditta Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Alcamo Il Dirigente